

- il parere del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che risulta compatibile con lo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative di cui alle linee guida contenute nell'allegato 9 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- il parere del Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020, datato 12 giugno 2020, favorevole alla riapertura delle attività indicate nel D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- il parere del Comitato Tecnico Scientifico costituito all'interno dell'Unità di crisi regionale che ritiene che la attuale situazione epidemiologica sia compatibile con le riaperture indicate dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020, fermo restando lo stretto monitoraggio dei contagi efficacemente in essere nella Regione Piemonte;

RITENUTO di revocare integralmente e di sostituire, con il presente, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia

possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;

- 3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
- 4) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
- 5) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
- 6) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 16 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- 7) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- 8) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;
- 9) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera d, nonché dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

- 10) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c, nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche "Piscine" e "Palestre" contenute nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 11) le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera h, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica "Impianti a fune" allegata sub 2 al presente provvedimento;
- 12) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera i, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- 13) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica "Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 14) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica "Cinema e spettacoli dal vivo" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 15) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- 16) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera o, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- 17) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rispetto dell'articolo 1,